

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
470/2017/R/IDR**

**BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI**
Inquadramento generale e primi orientamenti

Documento per la consultazione

22 giugno 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento rinnovato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 1 dicembre 2016 716/2016/R/IDR, per la riforma dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, volto anche alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico, a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale.

Il documento illustra i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alla quantificazione e alle modalità applicative per il riconoscimento dell'agevolazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaATI@autorita.energia.it) entro il 14 luglio 2017.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità Assetti e Innovazione Idrica
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	5
2	Quadro normativo di riferimento	7
3	Bonus elettrico e gas: le modalità applicative dei meccanismi di compensazione	11
4	Il bonus sociale idrico: una rassegna delle esperienze	16
5	Individuazione dei beneficiari	20
6	Quantificazione del bonus sociale idrico	22
7	Modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico	28

SINTESI

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, e integra il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, illustrando gli orientamenti dell'Autorità volti all'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico, a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale.

Dopo una breve introduzione contenuta nel Capitolo 1, in cui si richiamano gli elementi di inquadramento generale dell'intervento regolatorio in materia, nel Capitolo 2 vengono illustrati gli elementi fondamentali dell'assetto normativo, con particolare riferimento alle novità introdotte con il d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Al fine di permettere una migliore valutazione degli orientamenti presenti nel documento, nel Capitolo 3 viene brevemente richiamata l'attuale disciplina relativa alle modalità di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e del gas naturale (bonus elettrico e gas).

Nel Capitolo 4, tenendo conto delle specificità del settore idrico, viene presentata una breve rassegna delle esperienze più significative maturate a livello locale nell'erogazione di agevolazioni tariffarie sociali agli utenti del servizio idrico integrato (di seguito: SII) a basso reddito.

Nel Capitolo 5 vengono delineati, a partire dalla normativa vigente in materia, gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla individuazione delle condizioni di disagio economico sociale che consentono alle utenze domestiche residenti ovvero ai nuclei familiari disagiati di accedere al bonus sociale idrico.

Nel Capitolo 6 vengono illustrati, tenuto conto delle disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti al documento per la consultazione 251/2017/R/IDR in tema di criteri di articolazione dei corrispettivi, gli orientamenti dell'Autorità relativamente all'ammontare di agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati. Nello specifico, al fine di consentire l'efficace *targeting* delle misure di sostegno alle utenze in difficoltà, nel documento viene proposto di quantificare l'ammontare di agevolazione da riconoscere agli utenti in misura pro capite, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono il nucleo familiare, prevedendo al contempo modalità di gestione della medesima articolate su base locale.

Infine, nel Capitolo 7, vengono illustrate le modalità applicative per il riconoscimento delle condizioni di disagio economico sociale e l'erogazione del bonus sociale idrico, anche in considerazione di quanto già previsto per i bonus elettrico e gas.

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR), l’Autorità ha integrato, rinnovandolo, in considerazione delle ulteriori attribuzioni assegnate all’Autorità medesima dall’articolo 60 della legge 221/2015 (di seguito: Collegato Ambientale), nonché dal successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, con la finalità di:
- garantire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - introdurre, con riferimento alla quantità essenziale di acqua, un bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
 - disciplinare, in coerenza con i settori energetici, le condizioni di disagio economico sociale che permettano di individuare le utenze domestiche residenti che abbiano diritto ad accedere al bonus sociale idrico.
- 1.2 Con la medesima deliberazione 716/2016/R/IDR, l’Autorità ha altresì previsto di definire i criteri di articolazione tariffaria da applicare agli utenti dei servizi idrici, proseguendo il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, al fine di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti. Con il successivo documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti generali in materia, formulando le prime ipotesi per l’individuazione della menzionata fascia di consumo annuo agevolato.
- 1.3 Gli orientamenti relativi alla disciplina del bonus sociale idrico, sviluppati nell’ambito della presente consultazione, verranno integrati, con le successive proposte che verranno formulate dall’Autorità con riferimento a temi strettamente interrelati, quali in particolare la definizione dei criteri di articolazione tariffaria da applicare all’utenza e l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, a fini di equità sugli altri utenti.

Obiettivi della consultazione

- 1.4 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti generali dell’Autorità relativamente alla quantificazione dell’agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate e alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l’erogazione del bonus sociale idrico, a partire dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
- 1.5 L’Autorità, nello sviluppare tali orientamenti, si propone di:
- individuare, in coerenza con gli altri settori regolati, le utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio economico sociale che utilizzano il servizio idrico;
 - garantire il soddisfacimento delle differenti necessità delle utenze disagiate, in termini di fabbisogno della risorsa idrica, in base alla numerosità familiare;
 - prevedere l’applicazione delle agevolazioni migliorative attualmente riconosciute su base locale;
 - minimizzare i flussi informativi, gli obblighi ed i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - definire idonei sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione, anche al fine di evitare possibili abusi da parte di utenti non aventi diritto all’agevolazione;
 - valorizzare, nella definizione delle modalità di accesso al bonus sociale idrico e di erogazione della compensazione, possibili sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nel settore elettrico e gas.
- 1.6 L’intervento dell’Autorità, volto a disciplinare le agevolazioni per gli utenti in condizione di disagio economico e sociale mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, intende perseguire, tra l’altro, l’obiettivo di garantire la più ampia forma di tutela possibile, individuando al contempo le modalità più appropriate per riconoscere il bonus sociale idrico alla platea dei potenziali aventi diritto.
- 1.7 Gli orientamenti illustrati nel presente documento vengono delineati a partire dall’esperienza e dalle disposizioni adottate per la regolazione e l’erogazione del bonus nei settori dell’energia elettrica e del gas, tenendo conto delle specificità del settore idrico e delle esperienze più significative maturate a livello locale nell’erogazione di agevolazioni tariffarie sociali agli utenti del SII a basso reddito.
- 1.8 Tali orientamenti verranno successivamente integrati, secondo quanto disposto dalla normativa primaria, anche in seguito all’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 2017, n. 33, “*Delega*

recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si condivide l'elenco delle finalità e degli obiettivi da considerare per sviluppare l'intervento regolatorio dell'Autorità in materia di bonus sociale idrico? Si evidenzino ulteriori obiettivi da considerare.*

2 Quadro normativo di riferimento

Normativa comunitaria

- 2.1 Nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l'istituzione di *“un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”*, innanzi tutto, sulla considerazione che *“L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”*.
- 2.2 La Commissione europea nella Comunicazione COM(2014) 177 riconosce che *“alcuni diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono ritenersi direttamente applicabili all'accesso all'acqua potabile e a servizi igienico-sanitari migliori: di fatto, là dove tale accesso non è garantito, è difficile garantire la tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla dignità umana (articolo 1) o il diritto alla vita (articolo 2)”*¹. In particolare, l'art. 36 della citata Carta dei diritti prevede che *“Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”*.
- 2.3 Nella medesima Comunicazione la Commissione riconosce altresì che *“la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”*.
- 2.4 Ai fini della promozione dello sviluppo di servizi di interesse generale - annoverato tra i principi che orientano le politiche dell'Unione Europea - la

¹ Cfr. Comunicazione COM(2014) 177, avente ad oggetto: *“Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei <<Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce>>”*, pag. 3.

Commissione, nella Comunicazione COM(2007) 725, evidenzia la necessità di perseguire gli obiettivi di accessibilità ai servizi, sicurezza, affidabilità, continuità, elevata qualità, trasparenza e possibilità degli utenti di accedere alle informazioni presso i prestatori dei servizi medesimi. Viene, altresì, precisato che *“ove una norma UE settoriale si fondi sul concetto di servizio universale, essa deve stabilire il diritto di tutti ad accedere a determinati servizi considerati essenziali e imporre ai prestatori l'obbligo di offrire precisi servizi alle condizioni specificate”*².

- 2.5 Nonostante la disciplina comunitaria riconosca tra i diritti fondamentali l'accesso all'acqua potabile, non vi è, differentemente da quanto previsto per il settore elettrico e gas³, una direttiva comunitaria che preveda l'adozione di specifiche misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili.
- 2.6 Pertanto l'Autorità svilupperà i propri orientamenti in materia di bonus sociale idrico prendendo a riferimento i principi sanciti dalla disciplina comunitaria e le previsioni della normativa primaria vigenti a livello nazionale, illustrate di seguito.

Normativa nazionale

- 2.7 La normativa nazionale definisce le finalità, le modalità e i criteri per il calcolo dell'agevolazione e per l'individuazione dei destinatari. Tra i poteri attribuiti all'Autorità dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), vi è quello di definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, attraverso cui promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. L'articolo 1, comma 1, della medesima legge stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico – finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 2.8 L'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95 prevede, in particolare, che l'Autorità stabilisce ed aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

² Cfr. Comunicazione COM(2007) 725, avente ad oggetto: *“I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”*, pag.10 e 11.

³ La normativa nazionale in materia di bonus elettrico e gas si inserisce nel più generale quadro normativo europeo che, con le Direttive europee 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2006/32/CE, prevede esplicitamente la possibilità di attuare misure di protezione per i clienti vulnerabili, consentendo che taluni elementi dei sistemi tariffari e delle strutture tariffarie abbiano finalità sociale (articolo 10, comma 2, della Direttiva europea 2006/32/CE).

- 2.9 Con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, l'articolo 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012 stabilisce al comma 1, lettera d), che l'Autorità predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, *“prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge”*.
- 2.10 Come accennato in premessa, la disciplina concernente l'introduzione del bonus sociale idrico può essere definita a partire dall'articolo 60 del Collegato Ambientale che, in tema di *“Tariffa sociale del servizio idrico integrato”*, ha previsto che l'Autorità:
- al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico – sociali disagiate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (comma 1);
 - al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente alinea (comma 2).
- 2.11 Il quadro normativo nazionale è stato successivamente integrato dalle previsioni del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - di attuazione del già citato articolo 60 del Collegato Ambientale - che oltre a fornire criteri generali di articolazione tariffaria finalizzati all'equilibrio economico-finanziario della gestione e alla tutela degli utenti, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per le utenze disagiate (si rimanda a tal proposito, al successivo Box 1).

Box 1 – d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”	
Riferimento normativo	Contenuto
Art. 1 <i>Quantitativo minimo vitale</i>	“Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”.
Art. 2 <i>Tariffa agevolata</i>	Comma 1. “L'Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti”.
	Comma 2. “L'Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti”.
Art. 3 <i>Utenze disagiate e Bonus H2O</i>	Comma 1. “L'Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”.
	Comma 2. “Il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che

Box 1 – d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”	
Riferimento normativo	Contenuto
	l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata”.
	Comma 3. “L’Autorità (...) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua”.
	Comma 4. “Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l’Autorità (...) adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato”.
Art. 4 <i>Metodo tariffario e articolazione tariffaria</i>	“L’Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l’equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>”; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”.

2.12 In particolare, il succitato decreto ha disposto che per tutte le utenze domestiche residenti, con riferimento alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissata dal medesimo decreto in 50 l/abitante/giorno, l’Autorità:

- stabilisca la fascia di consumo annuo agevolato (art. 2, comma 1);
- preveda, per la citata fascia di consumo agevolato, l’applicazione di una tariffa agevolata (art. 2, comma 2).

2.13 Il decreto ha inoltre previsto che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente alla quantità essenziale di acqua determinata a tariffa agevolata e che l’Autorità provveda a tal fine a disciplinare:

- le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (art. 3, comma 3, lettera a));
- le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico (art. 3, comma 3, lettera b)).

- 2.14 In conformità a quanto previsto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, l'accesso al bonus sociale idrico richiede, analogamente a quanto già previsto in materia di bonus elettrico e gas, una condizione di vulnerabilità economica degli utenti, per valutare la quale occorre far riferimento, in coerenza con gli altri settori regolati, all'indicatore ISEE, ovvero l'indicatore della Situazione Economia Equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: d.P.C.M. 159/13), recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”*.
- 2.15 Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 è stata resa pienamente operativa la riforma dell'Indicatore ISEE ed è stato approvato, insieme alle relative istruzioni per la compilazione, il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione.
- 2.16 Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 in applicazione dell'articolo 1 comma 375 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha inizialmente fissato la soglia ISEE per i clienti vulnerabili elettrici a 7.500 euro; tale soglia è stata successivamente mutuata per il settore del gas naturale dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto legge 185/08) che ha anche provveduto a definire il concetto di famiglia numerosa⁴, fissando una soglia ISEE limite a 20.000 euro per tali famiglie.
- 2.17 Successivamente, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016) ha aggiornato la soglia ISEE di riferimento a 8.107,5 euro e ha previsto una rivalutazione triennale di tale soglia ad opera dell'Autorità sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il medesimo provvedimento ha altresì confermato il valore della soglia ISEE per le famiglie numerose.

Spunti per la consultazione

Q2. *Si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro normativo di riferimento?*

3 Bonus elettrico e gas: le modalità applicative dei meccanismi di compensazione

- 3.1 Si ritiene utile fornire una sintesi delle misure previste in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas, al fine di sviluppare l'intervento regolatorio dell'Autorità in ottica di convergenza settoriale, valorizzando le possibili

⁴ L'articolo 3 comma 9bis del decreto legge 185/08 definisce come famiglia numerosa la famiglia con almeno 4 figli fiscalmente a carico.

sinergie con i meccanismi di tutela già attivi negli altri settori dalla stessa regolati.

- 3.2 A seguito di alcuni interventi legislativi in materia e, in particolare, successivamente all’emanazione dei già menzionati decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto legge 185/08 (adottati dal governo al fine di dare attuazione alla previsione di misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), sono stati introdotti i bonus elettrico e gas destinati ad agevolare i clienti in condizioni di disagio economico e di disagio fisico, con l’obiettivo di ridurre la spesa per la fornitura dei servizi energetici.
- 3.3 Nei successivi Box 2 e Box 3 viene riportata una sintesi delle più recenti disposizioni in materia di bonus elettrico e gas previste dall’Autorità con le quali, tenuto anche conto dell’esigenza di individuare specifiche previsioni per le famiglie numerose, sono state definite le modalità applicative dei meccanismi di compensazione della spesa delle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico.

Box 2 – Bonus elettrico	
<i>Bonus elettrico per disagio economico</i>	Il bonus consiste in uno sconto applicato ogni anno sulla bolletta per sostenere la spesa delle famiglie in condizioni di disagio.
	Viene concesso ai clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica ad uso domestico se: <ul style="list-style-type: none"> • il livello ISEE non risulta superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro nel caso di famiglie numerose); • la potenza impegnata è di 3 kW (o 4,5 kW nel caso di nucleo familiare con almeno 5 componenti). Quest’ultimo fattore non è vincolante, sono ammesse forniture con diversi impegni di potenza, tuttavia il calcolo del bonus è commisurato ad una fornitura con i limiti di potenza indicati.
	Il valore del bonus è commisurato ai consumi di una famiglia tipo individuata per fasce di numerosità della famiglia anagrafica (1-2 componenti, 3-4 componenti ed oltre 4 componenti) ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Per il 2017 si va da un minimo di 112 euro, riconosciuto alle famiglie con 1-2 componenti, a un massimo di 165 euro per i nuclei con più di 4 componenti. Nel caso di nuclei familiari con 3-4 componenti l’ammontare del bonus è pari a 137 euro.
<i>Bonus elettrico per disagio fisico</i>	Il bonus consiste in uno sconto applicato ogni anno sulla bolletta per sostenere la spesa delle famiglie in condizioni di disagio.
	Viene concesso ai clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
	Viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Tuttavia il

Box 2 – Bonus elettrico	
	<p>richiedente deve presentare un certificato ASL che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la situazione di grave condizione di salute; • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; • l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata.
	<p>Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono dal consumo ulteriore rispetto a quello della famiglia tipo (pari a 2700 kwh/anno) dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza contrattuale impegnata; • apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate; • tempo giornaliero di utilizzo. <p>L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono individuate con Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e le condizioni di salute per cui l'utilizzo delle specifiche apparecchiature è richiesto devono essere certificate dall'ASL.</p>
<i>Modalità di erogazione del bonus elettrico</i>	<p>In entrambi i casi (bonus elettrico per disagio economico e disagio fisico), il bonus viene riconosciuto come sconto in bolletta e applicato pro quota rispetto alla competenza della fatturazione. Ogni bolletta riporta cioè una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.</p>

3.4 La legge 4 dicembre 2008, n. 190 ha previsto l'estensione del bonus sociale elettrico ai beneficiari della Carta acquisti⁵. Successive previsioni normative hanno stabilito che l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti (SICA) sia effettuata automaticamente, tramite lo scambio di informazioni tra il sistema informativo di gestione della Carta acquisti e il sistema informativo di gestione del bonus sociale (SGAte). In questo modo, i titolari di Carta acquisti possono ottenere lo sconto associato al bonus direttamente in bolletta, senza presentare apposita richiesta.

⁵ A questo riguardo va ricordato che Carta acquisti viene attribuita non solo per la presenza di un requisito economico (una soglia ISEE inferiore a quella del bonus elettrico), ma anche di requisiti sociali (l'essere genitore di un bambino di meno di 3 anni o l'essere un adulto con almeno 65 anni).

Box 3 – Bonus gas	
Bonus gas	Il bonus gas costituisce una riduzione delle bollette del gas naturale riconosciuta alle famiglie in condizioni di disagio economico.
	Viene concesso a tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale ad uso domestico, appartenenti: <ul style="list-style-type: none"> • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; • ad una famiglia numerosa con un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; • con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).
	Gli utenti tipo individuati destinatari del bonus si differenziano per: <ul style="list-style-type: none"> • tipologia di utilizzo del gas (acqua calda sanitaria e/o uso cottura; acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento); • numerosità del nucleo familiare (con riferimento a famiglie tipo differenziate fino a 4 e oltre 4 componenti); • zona climatica (sulla base dell'Allegato A del D.P.R. 412 del 26/8/93, sono state individuate 5 zone climatiche).
	Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente; per la fornitura di gas associata ad “acqua calda sanitaria e/o uso cottura” si passa da un minimo di 31 euro/anno per le famiglie fino a 4 componenti ad un massimo di 48 euro per le famiglie più numerose (oltre 4 componenti). Questo valore sale a 266 euro/anno per la zona climatica “F”, nel caso di fornitura di gas associata ad “acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento”.
Modalità di erogazione del bonus gas	Il bonus gas è riconosciuto sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali o impianti misti (es. condominiale per il riscaldamento e individuale per gli usi cottura e acqua calda) (clienti domestici indiretti). Ai clienti diretti il bonus viene riconosciuto direttamente in bolletta suddiviso <i>pro-die</i> . Ai clienti indiretti il bonus viene erogato in unica soluzione mediante bonifico postale domiciliato.

- 3.5 Ai fini del riconoscimento del bonus, l'utente è tenuto a presentare annualmente la domanda per la richiesta, anche in maniera congiunta per elettrico e gas, al proprio Comune di residenza o ai centri di assistenza fiscale convenzionati con il medesimo Comune. Le domande sono gestite tramite il sistema informatico SGAtè, operativo a livello nazionale, che consente lo scambio dei flussi informativi tra comuni e distributori per la verifica dei requisiti di ammissione alla compensazione. In particolare, i comuni attraverso SGAtè trasferiscono le domande ammesse entro 30 giorni dalla presentazione ai distributori che nei successivi 60 giorni verificano le condizioni di accesso (esistenza di un contratto di fornitura attivo) e confermano l'ammissione. Contemporaneamente i distributori informano i venditori interessati affinché essi possano procedere alla fatturazione dell'agevolazione nella prima bolletta utile. L'erogazione in bolletta avviene in un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi dalla presentazione della domanda a seconda della periodicità di fatturazione, mentre il periodo di agevolazione di 12 mesi parte dalla data di prima ammissione, se confermata, del Comune.
- 3.6 SGAtè, che è stato costituito in virtù dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 117/08 e realizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in accordo con i distributori interessati, mette in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare l'erogazione del bonus ai clienti che ne abbiano titolo, ed è inoltre accessibile al cliente medesimo che può controllare lo stato della sua richiesta. Per assicurare l'adeguamento di SGAtè agli sviluppi regolatori e normativi è stata definita un'apposita Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI.
- 3.7 L'Autorità, con due successive segnalazioni (la 273/2014/I/com e la 287/2015/I/com), ha proposto ai Ministri competenti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri modifiche al quadro normativo di riferimento per il bonus elettrico e gas che sono state solo in parte recepite dal DM 29 dicembre 2016. In particolare le proposte sono tra l'altro volte a semplificare le procedure di accesso e rinnovo introducendo un maggior grado di automatismo con la collaborazione dei soggetti istituzionali deputati alla gestione dell'ISEE.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si ritiene che nella ricostruzione delle modalità applicative dei meccanismi di compensazione della spesa sostenuta per i servizi energetici vi siano elementi che potrebbero essere utilmente mutuati per sviluppare l'intervento regolatorio dell'Autorità in materia di bonus sociale idrico? Motivare la risposta.*

4 Il bonus sociale idrico: una rassegna delle esperienze

- 4.1 In assenza di una normativa nazionale di riferimento, sono diffuse localmente diverse tipologie di agevolazioni tariffarie sociali basate su principi eterogenei. Infatti, numerose realtà locali hanno intrapreso nel corso degli anni iniziative di sostegno alla spesa per il servizio idrico destinate alle utenze e alle famiglie in condizioni di disagio.
- 4.2 Il panorama nazionale presenta un quadro piuttosto disomogeneo e articolato, sia in relazione ai criteri d'accesso alle agevolazioni, sia per quanto riguarda l'ammontare e le modalità operative per il riconoscimento delle medesime agevolazioni. Per quanto riguarda la normativa di riferimento che disciplina l'accesso, in alcuni casi i criteri per il riconoscimento della tariffa sociale sono indicati in appositi regolamenti comunali, in altri sono allegati alla deliberazione dei corrispettivi da applicare all'utenza, sulla base delle determinazioni assunte all'uopo dall'Ente di governo dell'Ambito.
- 4.3 Sulla base della letteratura di settore, nel Box 4 viene presentata una breve sintesi delle misure di tutela previste per gli utenti a basso reddito. In particolare, sul territorio nazionale è possibile individuare due distinte tipologie di agevolazione: si riscontrano infatti casi in cui le agevolazioni vengono riconosciute in misura fissa (agevolazioni in misura fissa) e altri in cui le agevolazioni sono erogate relativamente ai volumi consumati (agevolazioni in misura variabile).

Box 4. Agevolazioni riconosciute agli utenti a basso reddito

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	DESCRIZIONE
In misura fissa	<ul style="list-style-type: none">- <u>In relazione all'ISEE o al reddito</u>: consiste nell'erogazione di un ammontare fisso differenziato in relazione al reddito o in base al livello ISEE di appartenenza. Vi possono essere uno o più scaglioni di reddito/ISEE.- <u>In relazione al numero di persone (euro o m³)</u>: l'agevolazione è direttamente proporzionale al numero dei componenti l'utenza.- <u>Quantitativo fisso di acqua agevolata</u>: l'agevolazione consiste nella determinazione di un quantitativo di acqua al quale si applica la tariffa più bassa, ossia la tariffa agevolata.- <u>Quota di agevolazione espressa direttamente in euro</u>: agli utenti che rientrano nella fattispecie stabilita, non viene fatturata la quota fissa.
In misura variabile (rispetto ai volumi consumati)	<ul style="list-style-type: none">- <u>Percentuale di sconto</u>: può consistere o in una semplice percentuale di sconto sul totale della spesa idrica o su singole componenti tariffarie come ad esempio la tariffa agevolata o la quota fissa.- <u>Tariffa euro/m³</u>: in questi casi viene determinata una tariffa distinta da applicare solo alle utenze agevolate.

- 4.4 Nella maggioranza dei casi, le agevolazioni tariffarie riconosciute a livello locale sono legate al reddito dell'utente o al livello dell'indicatore ISEE dichiarato. Le soglie di reddito stabilite per l'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni risultano molto eterogenee a livello locale e spesso combinate ad altri requisiti, quali la numerosità⁶ del nucleo familiare o più raramente la presenza di anziani o soggetti con particolari patologie.
- 4.5 Tenuto conto delle diverse prassi applicative riscontrate sul territorio e di alcuni studi condotti sull'argomento, le fasce di popolazione cui sono maggiormente dirette le agevolazioni sembrano essere quelle che hanno un valore ISEE compreso nell'intervallo 7.000 - 13.000 euro che vengono erogate indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare.
- 4.6 In alcuni casi l'ammontare di agevolazione viene stabilito dall'Ente di governo dell'Ambito che provvede a ripartire in quote la dotazione disponibile. A seguito dell'assegnazione dei fondi, il comune provvede a definire le condizioni di disagio economico e sociale che consentono di individuare le utenze destinatarie dell'agevolazione. Il beneficio viene poi calcolato con un criterio pro capite, dividendo i fondi disponibili per il numero dei beneficiari, oppure sulla base di un criterio forfettario, mediante una quota fissa differenziata a seconda del livello ISEE di appartenenza.
- 4.7 In altri casi l'agevolazione viene riconosciuta riducendo i corrispettivi previsti per i diversi scaglioni di consumo o modificando l'ampiezza degli scaglioni medesimi in funzione della numerosità del nucleo familiare. In altri casi ancora ai beneficiari sono applicate tariffe agevolate, caratterizzate da un'aliquota più contenuta, rispetto a quelle normalmente applicate. Si segnalano inoltre casi di agevolazione in cui ai soggetti beneficiari non viene fatturata la quota fissa.
- 4.8 In alcune realtà è stata prevista la fornitura gratuita di una quantità di acqua corrispondente al consumo ritenuto essenziale dai diversi gestori, articolato sulla dimensione del nucleo familiare.
- 4.9 Per quanto concerne più in particolare le forme di agevolazione in misura variabile, si distinguono casi in cui ai soggetti beneficiari viene applicata una percentuale di sconto sul totale della spesa idrica o su singole componenti tariffarie e altri in cui viene determinata una tariffa distinta da applicare solo alle utenze agevolate.

⁶ Per numerosità familiare si intende il numero dei componenti del nucleo familiare conviventi, desumibili, per convenzione, dallo stato di famiglia.

- 4.10 Per quanto concerne le modalità di erogazione del contributo, in alcuni casi il contributo viene erogato dal comune di residenza, in altri l'agevolazione viene riconosciuta direttamente in bolletta dai gestori del SII. In alcune realtà locali è esplicitamente prevista la possibilità da parte del gestore di riconoscere l'agevolazione mediante rimessa diretta che, a scelta dell'utente, può avvenire tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.
- 4.11 Con riferimento ad alcune casistiche rilevate in determinati contesti regionali, nel Box 5 viene presentata una breve rassegna di quelle che risultano di maggiore interesse ai fini dello sviluppo del meccanismo nazionale.

Box 5. Alcune esperienze di agevolazione su base locale

Regione	Descrizione
Piemonte	Un gestore riconosce uno sconto in bolletta ai nuclei familiari con Indicatore ISEE inferiore o uguale a 12 mila euro per l'uso domestico dell'unità abitativa di residenza. Il valore del bonus dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare. La soglia minima è individuata in funzione di un nucleo familiare composto da 3 persone.
Lombardia	Alcuni gestori riconoscono agevolazioni tariffarie a sostegno delle utenze disagiate e delle famiglie numerose e/o in difficoltà residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Milano. Per richiedere l'agevolazione, gli interessati devono presentare domanda presso il proprio comune che nei limiti della dotazione disponibile sceglie - in base al regolamento di accesso ai contributi economici - il numero di bonus da assegnare a ciascun beneficiario.
Toscana	Nel territorio delle Conferenze Territoriali toscane, è istituito per ciascun gestore un Fondo di solidarietà finalizzato al finanziamento delle agevolazioni, pari all'ammontare del Fondo nuovi investimenti (FoNi), previsto nei piani economico - finanziari approvati dall'Ente di governo dell'Ambito. L'importo del Fondo di solidarietà è ripartito in quote di cui beneficiano i singoli comuni, i quali provvedono ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni di norma sulla base dell'Indicatore ISEE che deve risultare inferiore ad una determinata soglia. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo assegnato a ciascun comune, il gestore provvede a riconoscere l'ammontare dell'agevolazione direttamente in bolletta, successivamente all'assegnazione della medesima. Nel caso di utenze aggregate, l'agevolazione viene erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate alla medesima utenza o mediante rimessa diretta (assegno o bonifico). L'ammontare dell'agevolazione da riconoscere alle singole utenze disagiate non può risultare inferiore a 1/3 del corrispettivo annuo dovuto dall'utente del SII per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Lazio	Nell'Ato 2 Lazio Centrale Roma hanno diritto all'agevolazione tariffaria i nuclei familiari residenti o domiciliati nell'abitazione

Regione	Descrizione
	fornita dall'utenza per la quale si richiede l'agevolazione. Possono presentare richiesta di bonus i soggetti che dichiarino: i) un Indicatore ISEE inferiore a una soglia predeterminata, differenziata in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare; ii) di possedere un'abitazione classificata in apposite categorie catastali. Il beneficiario riceve l'agevolazione in un'unica soluzione, direttamente in bolletta, e nel caso di utenze idriche condominiali l'amministratore di condominio si impegna affinché l'agevolazione venga portata in detrazione del corrispettivo dovuto dall'utenza che ne abbia diritto.
Puglia	In Puglia è attivo sin dal 2013 un bonus idrico regionale che consente l'accesso a forme di agevolazione per le utenze disagiate, anche nel caso di utenze idriche di tipo condominiale. Il bonus è un contributo reso disponibile dalla Regione Puglia, dall'Autorità Idrica Pugliese e dall'Acquedotto Pugliese, in collaborazione con l'ANCI Puglia a favore delle famiglie che versano in condizione di disagio economico e/o fisico. Il bonus idrico viene gestito a livello centralizzato interfacciandosi con il sistema SGAtè. I soggetti beneficiari ricevono il bonus al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande direttamente come accredito in fattura. Nei casi di utenze idriche condominiali, il beneficiario fornisce all'amministratore di condominio il codice dell'agevolazione al fine di usufruire del relativo corrispettivo.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide la ricostruzione operata in merito alle tipologie di agevolazioni riconosciute agli utenti a basso reddito?*
- Q5.** *Si è a conoscenza di ulteriori casi applicativi che possano risultare utili nello sviluppare l'intervento regolatorio in materia di bonus sociale idrico?*

5 Individuazione dei beneficiari

5.1 Nel corso del 2016 i bonus elettrici e gas erogati sono stati complessivamente pari a 1.129.114, comprendendo sia i bonus elettrici (per disagio economico e per l'utilizzo di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita) sia i bonus gas, corrispondenti a circa 700.000 famiglie. Al 31 dicembre 2015 i potenziali destinatari della misura, in base ai dati resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, erano poco meno di 2 milioni di nuclei familiari, in flessione rispetto al 2014 anche in esito al processo di riforma dell'ISEE⁷. Il dettaglio regionale è presentato nella tabella 1⁸, mentre la distribuzione per macro aree geografiche è illustrata nel grafico 1. Entrambi riportano la comparazione con i risultati It-SILC⁹, che stimano la platea dei potenziali fruitori a 2,1 milioni¹⁰.

Tabella 1. Distribuzione regionale degli attuali e potenziali beneficiari (percentuale su popolazione nazionale)

Regioni	Percettori di bonus (SGAtE 2016)	Potenziali percettori (It – SILC 2015)
Piemonte	7.93%	7.29%
Valle d'Aosta	0.18%	0.17%
Lombardia	13.11%	13.78%
Bolzano – Trento	1.04%	0.84%
Veneto	6.47%	6.53%
Friuli Venezia Giulia	1.85%	2.10%
Liguria	2.29%	2.26%
Emilia Romagna	7.00%	5.54%
Toscana	5.95%	6.49%
Umbria	1.55%	0.86%
Marche	2.50%	1.95%

⁷ D.P.C.M 5 dicembre 2013, n.159 e smi.

⁸ Il dettaglio regionale di fonte SGATE è riferito ai dati sul bonus elettrico, bonus con la massima copertura nazionale; il bonus gas infatti è destinato solo alle aree metanizzate della Penisola, e vi restano quindi escluse alcune zone del territorio (ad esempio la Sardegna).


⁹ EU-SILC fornisce informazioni su un campione casuale di individui e famiglie (circa 19.000) rappresentativo della popolazione di individui residenti in famiglie private e permette di calcolare per ogni famiglia intervistata il reddito imponibile, elemento necessario (ma non sufficiente) per calcolare l'indicatore ISEE. La definizione di famiglia a cui EU-SILC fa riferimento “*Private Household is defined as a person living alone or a group of people who live together in the same private dwelling and share expenditures, including the joint provision of the essentials of living*”) è coerente con quella adottata ai fini ISEE, ma non si può escludere che i concetti di nuclei familiari a cui i dati campionari e quelli amministrativi fanno riferimento siano tra loro non perfettamente allineati.

¹⁰ Si noti che tale scostamento è frutto di un disallineamento temporale tra le due fonti: i dati Silc infatti si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi 2015 (anno fiscale 2014), mentre i dati INPS sono riferiti all'anno fiscale 2013.

Regioni	Percettori di bonus (SGAt e 2016)	Potenziali percettori (It – SILC 2015)
Lazio	6.48%	7.23%
Abruzzo	1.79%	1.26%
Molise	0.49%	0.82%
Campania	12.39%	13.20%
Puglia	9.66%	11.31%
Basilicata	1.27%	1.18%
Calabria	4.86%	4.18%
Sicilia	10.83%	11.81%
Sardegna	2.36%	1.20%
Totale	100%	100%

Fonte: Dati SGATE bonus elettrico 2016 e simulazioni su dati SILC 2015

Grafico 1. Distribuzione per area geografica dei potenziali beneficiari



Fonte: Dati SGate 2016 e simulazioni su dati SILC 2015

- 5.2 Con l'innalzamento del livello ISEE di riferimento da 7.500 a 8.107,5 euro, l'incremento della platea dei potenziali destinatari è stimato intorno al 2% della popolazione nazionale, laddove la collocazione geografica non si ritiene subisca modifiche.
- 5.3 Per quanto attiene più nello specifico l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione nel SII, si rammenta che la normativa vigente e, in particolare, il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 prevede che le condizioni di disagio economico sociale che consentono alle utenze domestiche residenti ovvero ai nuclei familiari di accedere al bonus sociale idrico siano individuate dall'Autorità "in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati".

- 5.4 Ciò premesso, l’Autorità ritiene che “*gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale*”, citati nel d.P.C.M. 13 ottobre 2016, siano le utenze domestiche nell’abitazione di residenza con ISEE fino a 8.107,5 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico.
- 5.5 In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, l’Autorità è pertanto orientata a disporre l’applicazione dei medesimi criteri già individuati per i settori dei servizi energetici per la disciplina delle condizioni di disagio economico sociale nel SII, ritenendo le soglie di disagio economico già previste per le utenze elettriche e gas idonee ad individuare le utenze idriche disagiate.

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si condivide l’orientamento dell’Autorità di ricorrere ai medesimi criteri già previsti per il settore elettrico e gas per individuare le condizioni di disagio economico sociale che consentono di accedere al bonus sociale idrico?*
- Q7.** *Si ritiene che tenuto conto delle specificità del settore idrico possano esservi ulteriori elementi da considerare per l’individuazione delle condizioni di disagio economico sociale? Motivare la risposta.*

6 Quantificazione del bonus sociale idrico

- 6.1 Tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al citato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, l’Autorità è orientata a disporre che l’ammontare di agevolazione da riconoscere agli utenti domestici in documentato stato di disagio economico sociale sia quantificato applicando la tariffa agevolata, determinata sulla base degli esiti della consultazione¹¹ relativa all’articolazione tariffaria, alla quantità essenziale di acqua ritenuta necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare.
- 6.2 Nello specifico, il bonus sociale idrico da riconoscere agli utenti disagiati sarà calcolato in misura pro capite, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono il nucleo familiare e erogato a livello locale dai singoli gestori del SII. L’Autorità ritiene che una tale soluzione consentirà l’efficace *targeting* delle misure di sostegno alle utenze in difficoltà, in quanto l’agevolazione prevista verrà ad essere dimensionata in funzione della composizione del nucleo domestico.
- 6.3 Conseguentemente, prima di illustrare più nel dettaglio gli orientamenti dell’Autorità in materia di bonus sociale idrico, si ritiene opportuno richiamare brevemente i contenuti del documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, con particolare riferimento agli orientamenti espressi in tema di tariffa agevolata. La determinazione della tariffa agevolata rappresenta in quest’ottica il primo passo per la quantificazione dell’agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati.

¹¹ Di cui al documento 251/2017/R/IDR.

La determinazione dell'agevolazione da riconosce all'utenza disagiata

- 6.4 Nel documento per la consultazione 251/2017/R/IDR l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, al fine di proseguire il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi. In particolare, nel documento sono stati posti in consultazione gli orientamenti tesi alla definizione di una tariffa agevolata da applicare alla quantità minima di consumo ritenuto necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali da tutelare, sono state illustrate le linee di intervento per il riordino delle tariffe domestiche residenti e individuati i criteri per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie non domestiche.
- 6.5 Con riferimento alla quantificazione dell'agevolazione da riconoscere all'utenza domestica residente, nel documento è stato illustrato l'orientamento di prevedere una quantità minima di consumo agevolato comune su tutto il territorio nazionale, alla quale applicare un corrispettivo massimo determinato sulla base del valore del costo unitario del servizio.
- 6.6 In particolare, l'Autorità ha previsto che la fascia di consumo annuo agevolato, definita tenuto conto della quantità essenziale di acqua posta pari a 18,25¹² mc/abitate/anno, corrisponda all'intervallo che va da 0,00 mc/anno a una soglia almeno pari a 18,25*i mc/anno, dove *i* rappresenta il numero di persone che compongono l'utenza.
- 6.7 L'Autorità ha altresì previsto che alla fascia di consumo annuo agevolata verrà applicata una tariffa agevolata, espressa come:

$$T_a^n = T_b^n - a$$

- 6.8 La tariffa agevolata, applicata dal gestore *n*, sarà pertanto calcolata sottraendo alla tariffa base (T_b^n) applicata dal medesimo gestore, l'agevolazione (*a*), per la quale è stato proposto un valore almeno pari al 40% di T_b^n , prospettando che la stessa potesse assumere un valore massimo pari a T_b^n (il che equivale ad ipotizzare una tariffa agevolata pari a 0,00 euro/mc).

¹² La quantità essenziale di acqua di 18,25 mc all'anno è stata ottenuta convertendo i 50 l/abitate/giorno in mc/abitate/anno.

- 6.9 Dall'analisi delle osservazioni ricevute in risposta al citato documento per la consultazione 251/2017/R/IDR, è emersa una generale condivisione per l'orientamento prospettato in ordine alla quantificazione dell'agevolazione da applicare all'utenza domestica residente, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale differenza nei costi di fornitura non consentirebbe l'adozione di un corrispettivo agevolato di importo uguale su tutto il territorio nazionale. Quanto al valore massimo ipotizzato per l'agevolazione, è stato evidenziato come la possibilità di porre la tariffa agevolata pari a zero sia incompatibile con l'obiettivo di contenere la progressività degli scaglioni in cui, nella maggior parte dei casi, viene articolata la quota variabile del corrispettivo di acquedotto.
- 6.10 Le risultanze emerse dalla consultazione suggeriscono l'adozione di un approccio selettivo di tutela sociale, basato sulla presenza della stretta relazione fra l'entità del corrispettivo unitario applicato al consumo agevolato e l'efficacia del bonus sociale idrico quale strumento per il sostegno delle utenze in documentato stato di disagio economico: quanto più la tariffa agevolata sarà vicina alla tariffa base, tanto più il bonus idrico potrà essere considerato efficace nel tutelare le utenze vulnerabili.
- 6.11 Pertanto - sia alla luce delle finalità che hanno ispirato il legislatore nell'introdurre specifiche previsioni in materia di tariffa sociale nel settore idrico, sia tenuto conto dei contributi ricevuti in ordine agli orientamenti in precedenza espressi - l'Autorità è orientata a prevedere una tariffa agevolata T_a^n che, seppur inferiore alla tariffa base (al fine di assicurare comunque a tutti gli utenti domestici residenti l'accesso alla fornitura idrica a condizioni agevolate), non si discosti in modo significativo da T_b^n , così da raggiungere il duplice obiettivo di accrescere l'efficacia del bonus sociale idrico e di contenere la progressività delle quote variabili delle strutture tariffarie (con effetti desiderabili, in particolare, per le famiglie numerose).

Spunti per la consultazione

Q8. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di massimizzare l'efficacia del bonus sociale idrico prevedendo una tariffa agevolata che, seppur inferiore alla tariffa base, non si discosti da questa in modo significativo? Oppure si ritiene preferibile la previsione di una tariffa agevolata T_a^n di importo più contenuto, con una generalizzata diffusione (fra la totalità degli utenti domestici) dei benefici derivanti dal sistema di agevolazioni prospettato?*

- 6.12 Relativamente al riordino dei corrispettivi per le utenze domestiche residenti, l’Autorità ha prospettato innanzitutto una semplificazione delle categorie per gli usi domestici e proposto l’applicazione di una riforma delle articolazioni delle tariffe di tipo pro capite. Pur tenendo conto delle difficoltà applicative che potrebbero emergere, soprattutto in relazione alla disponibilità delle informazioni necessarie, l’Autorità ha previsto di adottare una struttura tariffaria che configuri le classi di consumo sulla base di quantità che tengono conto della numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente.
- 6.13 I soggetti rispondenti alla consultazione hanno condiviso l’orientamento prospettato in merito alla determinazione di una quantità minima di consumo agevolato comune su tutto il territorio nazionale, apprezzando al contempo la proposta relativa alla quantificazione dell’agevolazione da applicare all’utenza domestica residente, soprattutto tenuto conto del fatto che la differenza esistente nei costi di fornitura non consentirebbe l’adozione di un corrispettivo agevolato di importo uguale su tutto il territorio nazionale.
- 6.14 Per quel che rileva ai fini del presente documento, tra le difficoltà segnalate dagli operatori in merito all’introduzione di una tariffa pro capite si segnala l’impossibilità di superare nel breve termine le criticità connesse all’implementazione di banche dati che consentano di censire la composizione delle utenze domestiche. Tali criticità sono legate, in particolare, alla necessità di radicali interventi sui sistemi informatici, posto che attualmente è mancante nel data base dei gestori l’informazione relativa al numero dei componenti il nucleo domestico, e alla gestione dinamica delle anagrafiche per il loro continuo aggiornamento. Un ulteriore elemento di criticità concerne la necessità di implementare appositi sistemi di interfaccia con gli enti locali per la gestione e l’aggiornamento delle anagrafiche.
- 6.15 Qualora si prendano a riferimento le utenze di tipo condominiale, la possibilità di superare le criticità sopra richiamate si complica ulteriormente, dovendo considerare, ai fini dell’applicazione di un’articolazione tariffaria di tipo pro capite, le ulteriori difficoltà derivanti ad esempio dalla necessità di gestire utenze diverse dal domestico.
- 6.16 Ciò premesso l’Autorità è orientata a disporre che il bonus sociale idrico, da riconoscere agli utenti in documentato stato di disagio economico sociale, sia quantificato da ogni gestore applicando alla fascia di consumo minimo la tariffa agevolata. Il bonus sociale idrico da riconoscere in bolletta sarà quantificato tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono il nucleo familiare e sarà tanto più elevato quanto maggiore è la tariffa agevolata applicata dai gestori alle restanti utenze domestiche residenti.
- 6.17 Nello specifico, l’ammontare di bonus che il gestore n dovrà riconoscere agli utenti disagiati risulterà pari a:

$$Bonus = (T_b^n - a) * 18,25 * i$$

dove T_b^n è la tariffa base, a l'agevolazione applicata e i metri cubi all'anno oggetto di consumo agevolato saranno quelli corrispondenti al numero i dei componenti il nucleo domestico, secondo lo schema seguente:

Nucleo domestico	Quantità essenziale di acqua (mc)	Tariffa agevolata	Bonus (€)
1	18,25	T_a^n	$T_a^n * 18,25$
2	36,50	T_a^n	$T_a^n * 36,50$
3	54,75	T_a^n	$T_a^n * 54,75$
4	73	T_a^n	$T_a^n * 73$
5	91,25	T_a^n	$T_a^n * 91,25$
6	109,50	T_a^n	$T_a^n * 109,50$
7	127,75	T_a^n	$T_a^n * 127,75$
8	146	T_a^n	$T_a^n * 146$

- 6.18 Tenuto conto che in alcuni casi le attuali misure di agevolazione previste a livello locale garantiscono all'utenza condizioni migliorative, l'Autorità è orientata a prevedere che l'attivazione della soluzione prospettata non preclude l'applicazione delle eventuali agevolazioni tariffarie attualmente riconosciute e che l'Ente di Governo dell'Ambito possa integrare il bonus idrico, previsto secondo i criteri disciplinati dall'Autorità, garantendo all'utente il mantenimento delle attuali condizioni migliorative. Il maggiore onere derivante dall'applicazione di tali condizioni sarà tuttavia posto a carico della collettività locale.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale? Motivare la risposta.*
- Q10.** *In considerazione delle criticità applicative segnalate dagli operatori in relazione all'adozione di una tariffa pro capite, quali soluzioni si prospettano per garantire l'applicazione della normativa vigente?*
- Q11.** *Si condivide l'orientamento relativo al mantenimento di eventuali condizioni migliorative il cui costo sarà sostenuto dalla comunità locale?*

- 6.19 Per quanto concerne le modalità di recupero dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alla platea dei potenziali aventi diritto,

l'Autorità ha individuato due possibili meccanismi di copertura eventualmente alternativi: il primo operante su base locale; il secondo attivo a livello nazionale mediante l'istituzione di una componente tariffaria applicata a tutte le utenze non agevolate.

- 6.20 Il meccanismo attivo su base locale, gestito da ciascuno dei gestori del SII, opererebbe relativamente al singolo territorio gestito e consentirebbe ai medesimi gestori di garantire la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus alle utenze disagiate mediante una rimodulazione della tariffa applicata alle utenze non agevolate.
- 6.21 Sebbene tale meccanismo perequativo garantisca al gestore del SII maggiore flessibilità nell'attivazione delle modalità di copertura dell'onere, potrebbero tuttavia generarsi distorsioni evidenti con un rilevante incremento della progressività tariffaria e ricadute in termini di equità sugli altri utenti, qualora il territorio gestito sia caratterizzato da un numero elevato di utenze domestiche, ovvero nuclei familiari, in accertate condizioni di disagio economico sociale.
- 6.22 Diversamente, qualora si optasse per un meccanismo di gestione del recupero dell'onere operativo a livello nazionale, l'Autorità è orientata a prevedere l'istituzione di una nuova componente tariffaria UI3 che alimenterà un apposito Conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA). La componente tariffaria UI3, espressa in centesimi di euro per metro cubo, sarà applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
- 6.23 Nello specifico, la componente perequativa sarà applicata alle utenze non agevolate e dovrà essere dimensionata in modo da coprire interamente l'onere di sistema, non essendo attualmente previsti contributi dal bilancio dello Stato.
- 6.24 Infine, in questa sede, risulta meritevole di ulteriori approfondimenti la tematica connessa alle modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle condizioni migliorative previste a livello locale.
- 6.25 L'Autorità è orientata a disporre che tali condizioni, ove approvate dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, debbano essere garantite all'utenza. Tuttavia, tenendo conto delle ripercussioni di natura tariffaria conseguenti a tale scelta, si ritiene che la copertura finanziaria del maggiore onere necessario per garantire la continuità dell'agevolazione possa essere ancora riconosciuta in tariffa.

Spunti per la consultazione

- Q12.** *Quale meccanismo perequativo si ritiene possa essere implementato per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione agli utenti disagiati? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si condivide l'ipotesi prospettata di demandare agli Enti di governo dell'Ambito la valutazione riguardo la possibilità di continuare ad applicare le misure di agevolazione esistenti? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di attivare contestualmente i due meccanismi perequativi prospettati? Motivare la risposta.*

7 Modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico

I criteri di ammissione

- 7.1 Come già anticipato il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, stabilisce che l'Autorità preveda un bonus sociale idrico *“per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale...”* e disciplini *“le condizioni di disagio economico sociale in base all'indicatore ISEE e in coerenza con gli altri settori regolati, nonché le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione”*. Nel seguito si introdurranno alcuni primi orientamenti in relazione ad una possibile procedura di accesso ed erogazione del bonus sociale idrico.

La condizione di vulnerabilità economica e sociale

- 7.2 Gli utenti interessati, indipendentemente dal soggetto deputato a valutare i requisiti per l'accesso all'agevolazione, dovranno presentare la documentazione attestante le condizioni di ammissibilità, con riferimento, come detto, al livello di ISEE e alla residenza nel luogo di fornitura. Al fine di semplificare e favorire una rapida conclusione di tale procedura, l'Autorità ritiene sia opportuno facilitare gli utenti finali, individuando un ventaglio di differenti possibili documenti atti a certificare lo stato di disagio economico-sociale richiesto. In particolare si è orientati a prevedere che l'utente nel momento della consegna della domanda di bonus possa presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, ma anche altra documentazione, ugualmente valida perché rilasciata sulla base di requisiti ISEE ricompresi in quelli fissati per l'accesso al bonus sociale idrico (quale ad esempio l'attestazione di essere titolare di Carta “Acquisti o soggetto SIA; la comunicazione ricevuta dal sistema SGate, attestante l'ammissione al bonus elettrico e/o gas; l'attestazione di essere titolare della Carta “ReI” nella disponibilità dei titolari del Reddito di inclusione, qualora venga approvato lo schema di decreto *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”* recentemente approvato in via preliminare dal Consiglio

dei Ministri).

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Si condivide l'orientamento volto a consentire all'utente di produrre una documentazione diversa dall'attestazione ISEE qualora tale documentazione sia comunque conseguita per un ISEE inferiore o uguale a quello definito come soglia per il bonus sociale idrico? Se no per quali motivi?*
- Q16.** *Quali altri documenti oltre a quelli individuati possono consentire di attestare che l'indicatore ISEE rispetta la soglia prevista per l'accesso all'agevolazione?*

- 7.3 Unitamente all'attestazione della condizione di disagio economico-sociale l'utente deve dimostrare che la fornitura è presso l'abitazione di residenza. L'Autorità ritiene che tale condizione, qualora non già certificata nella documentazione presentata ai fini dell'attestazione del livello dell'ISEE, può essere attestata, nelle more della eventuale introduzione di una tariffa domestica residente, con un estratto della DSU¹³ o con una specifica autocertificazione.
- 7.4 Sotto questo profilo, un ulteriore punto da approfondire riguarda la relazione fra il soggetto a cui INPS rilascia l'attestazione ISEE e il titolare della fornitura idrica. L'attestazione ISEE è indirizzata al soggetto che ha presentato la DSU e riporta, oltre al nome e al codice fiscale del richiedente, la composizione del nucleo familiare (codici fiscali e relazione con il dichiarante) i cui redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari concorrono alla definizione dell'ISEE. L'Autorità, tenuto conto che la normativa vigente dispone che il bonus sociale idrico venga garantito al nucleo familiare, è orientata a individuare modalità di accesso che tengano conto che i contratti per i servizi (luce, gas ed acqua) sono frequentemente intestati a diversi componenti del medesimo nucleo familiare non necessariamente coincidenti con il soggetto intestatario dell'ISEE. Andranno tuttavia individuate procedure che garantiscano che il medesimo nucleo familiare, come nel caso del bonus elettrico e gas, risulti intestatario di una sola agevolazione.
- 7.5 Inoltre l'utente all'atto della richiesta di ammissione deve dichiarare la numerosità del nucleo familiare, affinché sia possibile erogare la compensazione in base a tale numerosità. Tale informazione è presente nella certificazione ISEE e, qualora non direttamente reperibile da altro documento attestante la condizione di disagio economico, potrà essere documentata attraverso di essa.
- 7.6 Gli utenti domestici che utilizzano una fornitura centralizzata (tutti coloro che vivono in condominio) saranno tenuti, come i clienti "diretti", a presentare la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità (ISEE, residenza e numerosità familiare). Inoltre, poiché non sono intestatari del contratto di

¹³ La DSU è la Dichiarazione Sostitutiva Unica che va presentata ad INPS per il calcolo dell'ISEE.

fornitura, potrà essere richiesto loro di fornire alcuni elementi identificativi dell'utenza condominiale (partita Iva o codice fiscale dell'intestatario) qualora il mero indirizzo di residenza non consenta al gestore di individuare tale fornitura. Tuttavia, in considerazione della possibile natura riservata e della sensibilità dei dati relativi alla condizione di disagio sociale ed economico, secondo la normativa vigente in materia, l'Autorità è orientata ad escludere un coinvolgimento diretto degli amministratori di condominio nella gestione del bonus sociale idrico.

REQUISITI PER AMMISSIONE	DOCUMENTI ATTESTANTI I REQUISITI
ISEE (entro 8.107,5 euro)	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione ISEE rilasciata da INPS o CAF o altra documentazione equivalente
RESIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione della residenza • Estratto della DSU • Lettera di ammissione al sistema di agevolazione energetica (ricevuta da tutti i clienti ammessi al bonus elettrico e/o gas da SGAta)
FORNITURA ATTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Direttamente verificabile nell'anagrafica del gestore idrico

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'orientamento di consentire che il contratto di fornitura oggetto di agevolazione possa essere intestato ad uno qualunque dei componenti del nucleo familiare e non al solo intestatario della attestazione ISEE? Se no, per quali motivazioni?*

Q13. *Si individuano modalità diverse da quelle rappresentate per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze indirette? Motivare la risposta.*

Il soggetto deputato all'ammissione e all'erogazione del bonus idrico

7.7 Come anticipato nel Capitolo 3, nei settori energetici la normativa vigente prevede che sia il Comune a ricevere la domanda di bonus e a compiere alcune verifiche sul possesso dei requisiti di accesso per il disagio economico (ISEE, residenza e numerosità familiare) e fisico (certificazione ASL), anche avvalendosi di un sistema informativo (attualmente SGAta); prevede altresì un ruolo esplicito del distributore nella verifica delle condizioni tecniche della fornitura.

7.8 Rispetto alla disposizioni che regolano i servizi elettrico e gas, il d.P.C.M. 13

ottobre 2016 non indica in maniera esplicita il soggetto titolato a ricevere la domanda e a verificare la presenza delle condizioni di ammissibilità, mentre le esperienze già adottate a livello locale nel settore idrico hanno utilizzato differenti modalità di accesso e attivazione della misura compensativa: in alcuni casi l'accesso alle agevolazioni è richiesto al comune di residenza, in altri casi invece, il bonus viene richiesto direttamente ai gestori del servizio.

- 7.9 Anche in considerazione dei diversi assetti di mercato, in un'ottica di semplificazione e tenuto conto delle relative complessità che caratterizzano attualmente il processo di ammissione al bonus elettrico e gas già oggetto delle citate Segnalazioni al governo e in corso di ulteriori approfondimenti, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che il soggetto titolato a verificare le condizioni di accesso al bonus idrico sia:
- a. il più prossimo possibile all'utente;
 - b. lo stesso che provvede all'erogazione della compensazione in modo da rendere massimamente semplice e diretta la procedura, minimizzando l'iter burocratico e riducendo tempi di erogazione e costi di gestione;
 - c. un soggetto regolato rispetto al quale siano direttamente attivabili le procedure di controllo ed *enforcement* da parte dell'Autorità.
- 7.10 L'utilizzo di SGAt e nella fase di ammissione e gestione della domanda per il bonus sociale idrico presenterebbe infatti alcune criticità, prima fra tutte la numerosità dei gestori del servizio idrico già correttamente registrati (circa 1.400 già presenti nell'anagrafica dell'Autorità) con cui interfacciarsi e la rilevante dinamicità del settore interessato da numerosi processi di aggregazione. Tali condizioni da una parte comportano investimenti non trascurabili nel sistema informatico centralizzato e dall'altra non assicurano che la domanda ammessa venga correttamente trasmessa al gestore interessato in quanto difficilmente individuabile. Non va poi sottovalutato che nel caso del settore elettrico e gas, dove i clienti scelgono il loro fornitore in un mercato nazionale, SGAt e fino ad oggi ha reso possibile il collegamento tra i clienti finali e gli esercenti la vendita attraverso il rapporto con i distributori. Nel settore idrico dove il distributore effettua anche l'attività di vendita, prevalgono invece gli assetti locali e le relazioni utente fornitore si esauriscono localmente.
- 7.11 Il livello di intermediazione assicurato da SGAt e non appare del tutto efficace in un sistema in cui gli operatori sono integrati e regolati, le tariffe differenziate a livello territoriale, l'informazione non perfettamente disponibile a livello nazionale, ma disponibile a livello locale.
- 7.12 In questo contesto tuttavia alcune sinergie possono comunque essere valorizzate e poste a vantaggio dei clienti/utenti potenziali destinatari sia del bonus sociale idrico che di quelli elettrico e gas. In particolare la comunicazione di ammissione che attualmente ricevono tutti i soggetti per i quali il comune ha preventivamente verificato il rispetto della condizione di reddito e residenza in relazione al bonus

elettrico e gas, come descritto nel paragrafo 7.2, potrebbe essere considerata uno fra gli strumenti alternativi alla attestazione ISEE per certificare la condizione di disagio economico e sociale per tutti i potenziali richiedenti il bonus sociale idrico.

- 7.13 L'Autorità è pertanto orientata a individuare nel gestore idrico il soggetto che contemporaneamente verifica i requisiti di ammissibilità ed eroga il bonus rendendo immediato per l'utente l'esito della domanda di accesso al beneficio e riducendo i tempi per l'erogazione del beneficio medesimo.

Spunti per la consultazione

- Q17.** *Si condivide l'orientamento che prevede che l'ammissione al bonus sociale idrico e la sua erogazione sia in capo al gestore del sistema idrico integrato? Se no per quali motivi?*
- Q18.** *Si ritiene che ci possano essere sinergie ulteriori rispetto a quelle già individuate con SGATE nella fase di ammissione della domanda? Se sì quali?*

Modalità di erogazione

- 7.14 Il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 stabilisce che il bonus sociale idrico venga erogato in bolletta. Anche nei settori elettrico e gas l'erogazione ai clienti diretti (tutti i clienti elettrici e i clienti gas con un contratto di fornitura direttamente intestato) avviene in bolletta con una ripartizione *pro-die*. Tale ripartizione consente una corretta allocazione dello sconto per tutto il periodo dell'agevolazione e semplifica la sospensione dell'erogazione nei casi di cessazione per qualsiasi motivo della fornitura (es. voltura). Per i clienti indiretti (le utenze condominiali o miste) è invece prevista l'erogazione attraverso un bonifico postale che viene emesso da Poste Italiane entro 60 giorni dalla validazione della domanda ad opera del distributore.
- 7.15 Con riferimento agli utenti diretti idrici è orientamento dell'Autorità confermare il criterio del *pro-die*; potrebbe tuttavia essere valutata, come alternativa, nel caso di agevolazioni di ammontare contenuto, anche una erogazione in una o due rate successive.
- 7.16 Con riferimento invece alle utenze condominiali indirette, in coerenza con l'orientamento ad accentrare sul gestore le funzioni di verifica dei requisiti di ammissibilità ed erogazione, si ritiene che debba essere lo stesso gestore del servizio idrico integrato ad erogare in una unica soluzione il bonus sociale idrico all'utente indiretto opportunamente identificato secondo quanto previsto al paragrafo 7.6. Tale erogazione potrà essere effettuata mediante rimessa diretta che, a scelta dell'utente, potrà avvenire tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.
- 7.17 Indipendentemente dalle modalità di erogazione, il gestore del servizio dovrà

trasmettere a CSEA, secondo una procedura che verrà successivamente definita e inviata all'Autorità per l'approvazione, le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione e le opportune verifiche. Tali dati dovranno essere inviati contestualmente per la validazione agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti.

Spunti per la consultazione

- Q19.** *Si concorda con una erogazione del bonus sociale idrico in bolletta per gli utenti diretti con il metodo del pro-die?*
- Q20.** *Si ritiene opportuno prevedere che in caso di agevolazioni di limitata entità possa essere prevista in alternativa una erogazione in bolletta in una o due rate?*
- Q21.** *Con riferimento agli utenti indiretti (condominiali) si ritiene che vi siano modalità che possono essere adottate dall'Autorità per tutto il territorio nazionale (es. bonifico postale) o è preferibile che ogni gestore proponga all'utente proprie modalità alternative per la corresponsione del bonus?*